

**Costituzione
della
Fondazione Italiana Verso il Futuro
Repubblica Italiana**

L'anno millenovecentonovantasette, il giorno due del mese di luglio (2 luglio 1997) in Roma, nel mio studio in Via Sabotino n° 45.

Avanti a me Dottoressa Marina Fanfani, Notaio in Roma, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, assistito dalle testimoni, note ed idonee a norma di legge, Antonella Di Mella, nata ad Isernia il 13 gennaio 1971, residente a Campagnano di Roma, Via Ugo Foscolo, 37, impiegata;

Silvia Mannarino, nata a Roma il 9 giugno 1968, residente in Anzio, Via Ardea 29, impiegata

Sono presenti:

- 1) HOBART Peter Cahill, nato a Troy (Ohio – U.S.A.) il 4 dicembre 1934, residente in Troy (Ohio – U.S.A.) - 214 S. Ridge Ave., c.f. HBR PRC 34T04 Z404Y, industriale;
- 2) HOBART Peter John, nato ad Amsterdam il 16 luglio 1964, residente a Troy (Ohio – U.S.A.) – 214 S. Ridge Ave., c.f. HBR PRJ 64L16 Z126J, sociologo;
- 3) ZAMBON Anna Serena (coniugata Hobart) nata a Livorno il 13 ottobre 1939, residente in Roma, Piazza Campitelli n° 10, c.f. ZMB NSR 39R53 E625R, psicologa;
- 4) ALLIATA di MONTEREALE Fabrizio, nato a Copenagen (Danimarca) l'8 giugno 1926, residente in Roma, Via degli Eugeneii n° 23, c.f. LLT FRZ 26H08 Z107A, commercialista;
- 5) MARCHESE Anna, nata a Mistretta (ME) il 2 aprile 1949, residente in Roma, Via Suor C. Donati n.41, c.f. MRC NNA 49D42 F251S, casalinga;
- 6) PAPITTO Maurizio, nato a Roma il 27 marzo 1940, residente in Bassano Romano, Via Cellini n° 18, c.f. PPT MRZ 40C27 H501A, funzionario di banca;
- 7) RAZZANO Vincenzo, nato a Roma il 24 marzo 1946, residente in Roma, Via Suor C. Donati n° 41, c.f. RZZ VCN 46C24 H501Q, funzionario di banca;
- 8) ANGELUCCI Ernesto, nato a Roma il 28 settembre 1933, residente in Roma, Via Buscemi n° 44, c.f. NGL RST 33P28 H501C, pensionato;
- 9) AUSILI CEFARO Gianfranco, nato a Roma il 29 dicembre 1937, residente in Roma, Via del Mascherino n° 72, c.f. SLC GFR 37P29 H501F, magistrato;
- 10) BARTOLI Fabrizio, nato a Roma il 3 luglio 1941, residente in Roma, Via Gregorio VII n° 172, c.f. BRT FRZ 41L03 H501G, funzionario di banca;
- 11) CAU Giovanna, nata a Roma l'11 marzo 1923, residente in Roma, Via Arco dè Tolomei n° 10, c.f. CAU GNN 23C51 H501U, avvocato;
- 12) CECI Anna, nata a Roma il 24 novembre 1936, residente in Roma, Via Pietro Mascagni n° 48, c.f. CCE NNA 36S64 H501F, insegnante;
- 13) CONTARDI Anna, nata a Roma il 27 aprile 1955, residente in Roma, Via dè Podesti n° 14, c.f. CNT NNA 55D67 H501D, assistente sociale;

- 14) GIOVANNINI Franco, nato a Roma il 3 gennaio 1937, residente in Roma, Via Nostra Signora di Lourdes n° 82, c.f. GVN FNC 37A03 H501V, pensionato;
- 15) JOHNSON Lynda Ann , nata a Kingston – On – Thames (Inghilterra) il 12 luglio 1949, residente in Roma, Largo dell’Olgiata n° 15, Isola 29/B1, c.f. JHN LND 49L52 Z114T, casalinga;
- 16) MACCONI Gianfranco, nato a Milano il 13 giugno 1940, residente in Roma, Via Tevere n° 16, c.f. MCC GFR 40H13 F2050, avvocato;
- 17) MASTROPIETRO Maria, nata a Roma il 25 febbraio 1935, residente in Roma, Lungotevere Flaminio n° 58, c.f. MST MRA 35B65 H501R, terapista del linguaggio;
- 18) PASQUALI Giambartolomeo Francesco, nato a Roma il 15 febbraio 1936, residente in Roma, Via Italo Orto n° 56, c.f. PSQ GBR 36B15 H501T, pensionato;
- 19) SCARLATA Giuseppe, nato a Catania il 29 settembre 1942, residente in Roma, Via Alessio Baldovinetti n° 15, c.f. SCR GPP 42P29 C351T, impiegato;
- 20) VITIELLO Catello , nato a Castellamare di Stabia, il 1° marzo 1952, residente in Roma, Via Comano n° 2, c.f. VTL CLL 52C01 C129R, ingegnere;
- 21) MASTROIACOVO Pier Paolo, nato a Macchiagodena (Isernia) il 25 giugno 1945, residente in Roma, Via Massimi n° 3, c.f. MST PPL 45H25 E779S, medico;
- 22) PASQUA di BISCEGLIE Paola, nata a Verona il 14 gennaio 1948, residente in Roma, Via Massimi n°3, c.f. PSQ PLA 48A54 L781K, casalinga;
- 23) ALBINI Maria Teresa, nata a Genova il 16 marzo 1935, residente in Roma, Via dei Colli n° 8, c.f. LBN MRA 35C56 D969D, casalinga, gli ultimi tre in questo atto rappresentati dal dott. Razzano Vincenzo come sopra generalizzato, giusta procura a mio rogito in data 27 giugno 1997 (rep.34994) che, in originale si allega al presente atto sotto la lettera “A” (all.A)

Comparenti, dall’identità personale dei quali io Notaio sono certo.

La Signora JOHNSON, cittadina britannica, ed i Signori HOBART Peter Cahill e Peter John, cittadini statunitensi, mi dichiarano di ben conoscere la lingua italiana sia parlata che scritta.

I comparenti tutti mi chiedono di ricevere il presente atto, con il quale convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

E’ costituita ai sensi degli artt.12 e seguenti del Codice Civile la “**FONDAZIONE ITALIANA VERSO IL FUTURO**”, avente sede in Roma, Via Maria Adelaide n°8.

Art. 2

La Fondazione è retta dallo Statuto che, composto di numero 16 (sedici) articoli, risulta trascritto in calce al presente atto

Art. 3

I comparenti determinano nel numero di quindici i membri del Consiglio Direttivo, da durare in carica per un triennio, cioè fino al 30 aprile 2000, in conformità all’art. 6 dello Statuto, e nominano a comporre detto organo, i Signori:

- 1) CAU Giovanna, CECI Anna, CONTARDI Anna, HOBART Peter Cahill, HOBART Peter John, IRACI, Giulio nato a Roma il 30 luglio 1972, JOHNSON Lynda Ann, MONDADORI Francesco, nato a Roma il 27 settembre 1933, MASTROIACOVO Pierpaolo, PASQUA di BISCEGLIE Paola, PIERMATTEI Livia, nata a Roma il 4 ottobre 1964, RAZZANO Vincenzo, SCARLATA Giuseppe, VITIELLO Catello, ZAMBON Anna Serena.

In deroga a quanto previsto all’art. 6 dello Statuto, per il primo triennio, i comparenti nominano il dottor Vincenzo Razzano Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 4

I signori Peter Cahill HOBART, Peter John HOBART, Anna Serena ZAMBON, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, determinano in tre il numero dei Revisori, che formano un Collegio, da durare in carica per un triennio, cioè fino al 30 aprile 2000, e nominano a comporre detto organo di controllo, i Signori:

- 1) ALLIATA di MONTEREALE Fabrizio, Presidente;
- 2) BARTOLI Fabrizio, e
- 3) PASQUALI Giambartolomeo, Revisori.

Art. 5

A costituire il patrimonio iniziale della Fondazione i soci fondatori destinano alla stessa la somma di lire 600.000.000 = (seicentomilioni) dei quali lire 500.000.000 = (cinquecentomilioni) versati dai signori HOBART e lire 100.000.000= (centomilioni) raccolti dal Comitato promotore.

Art. 6

I comparenti consentono che il Presidente del Consiglio Direttivo in carica svolga le pratiche tutte occorrenti per il riconoscimento ai sensi dell'art.12 del Codice Civile ai fini del conseguimento della personalità giuridica della Fondazione medesima, e quindi che pure apporti al presente atto ed allo Statuto tutte quelle soppressioni, modificazioni ed aggiunte che fossero a tal fine eventualmente richieste dalle competenti autorità.

Art. 7

Il Presidente nominato dottor Vincenzo RAZZANO, in nome proprio e di tutti i presenti, ringrazia la famiglia HOBART che con la sua generosa contribuzione ha permesso di poter costituire la Fondazione, alla quale il Signor Peter Cahill HOBART augura in tempi brevi una completa realizzazione.

Repertorio n.36620

Raccolta n. 9556

S T A T U T O DELLA “ FONDAZIONE ITALIANA VERSO IL FUTURO - ONLUS “

Titolo I - GENERALITÀ

Articolo 1 - Costituzione.

- 1.1 La fondazione costituita con atto a rogito Notaio Marina Fanfani di Roma in data 2 luglio 1997, rep. 35037/9189, a sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile ha la denominazione “FONDAZIONE ITALIANA VERSO IL FUTURO - ONLUS”.
- 1.2 La Fondazione usa, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l'acronimo “Onlus”.

Articolo 2 - Sede

- 2.1 La Fondazione ha la sede in Roma, Viale delle Milizie 106, 1° piano; la Giunta Esecutiva ha la facoltà di trasferirla nell'ambito del territorio comunale.

Articolo 3 - Scopo e Finalità.

- 3.1 La Fondazione ha lo scopo di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale operando nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, formazione e tutela dei diritti civili a beneficio delle persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
- 3.2 La Fondazione intende rappresentare un punto di riferimento costante per le dette persone con priorità per quelle con Sindrome di Down, per assicurare loro innanzitutto una adeguata soluzione residenziale - specie in caso di morte dei genitori - in modo che esse possano avere una vita dignitosa e il più possibile serena.
- 3.3 A tale scopo la Fondazione occupandosi della tutela di dette persone ed amministrando, se necessario, i beni di loro interesse, può - anche convenzionandosi con Enti pubblici e privati - patrocinare, promuovere, organizzare, gestire, curare in proprio o per conto altrui, direttamente oppure con o tramite altri:
- 3.3 a) comunità alloggio;
 - 3.3 b) residenze protette;
 - 3.3 c) case albergo in genere, anche temporanee;
 - 3.3 d) cooperative di formazione e lavoro ed organismi analoghi;
 - 3.3 e) ogni altra iniziativa, manifestazione, attività direttamente connessa al proprio scopo statutario o alla raccolta di fondi da destinare esclusivamente al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
- 3.4 In particolare:
- 3.4 a) si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e socio-sanitaria e della beneficenza;
 - 3.4 b) si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, formazione e tutela dei diritti civili, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse.
 - 3.4 c) l'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati al comma 3.1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive della Fondazione.
- 3.5 La Fondazione non può svolgere alcuna attività diversa da quelle sopramenzionate o ad esse direttamente connesse.

Titolo II PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

Articolo 4 - Patrimonio.

- 4.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:
- 4.1 a) dai beni descritti nell'atto costitutivo;
 - 4.1 b) dai beni donati o devoluti per successione ed a qualsiasi altro titolo acquistati;
 - 4.1 c) da oblazioni, erogazioni, rendite ed ogni altro bene, diritto o attività destinato ad incrementarlo.

- 4.2 La Fondazione persegue il proprio scopo statutario e le proprie finalità istituzionali:
- 4.2 a) con le rendite del suo patrimonio,
 - 4.2 b) con eventuali elargizioni liberali, oblazioni, contributi, rette, borse di studio, rimborsi e concorsi spese, assegni, premi, sussidi, canoni, erogazioni, anche statali, di Enti locali, di privati, italiani ed esteri;
 - 4.2 c) con i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali della Fondazione;
 - 4.2 d) con i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
 - 4.2 e) con ogni altra entrata non destinata espressamente ad incremento del patrimonio.
- 4.3 La Giunta Esecutiva può iscrivere in un apposito "Albo d'oro degli Amici della Fondazione" le persone fisiche o giuridiche e i soggetti diversi che, condividendo gli scopi della Fondazione, ne sostengono le attività con contributi economici, apporti in natura e/o con proprio lavoro volontario.

Articolo 5 - Esercizio Finanziario e Bilancio.

- 5.1 L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- 5.2 Per ogni esercizio finanziario la Giunta Esecutiva predispone i bilanci, preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo osservando le norme vigenti e in particolare:
- 5.2 a) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse;
 - 5.2 b) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
 - 5.2 c) il divieto di cedere beni e di effettuare prestazioni di servizi a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità, a partecipanti, ai fondatori, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore della Fondazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate;
 - 5.2 d) il divieto di acquistare beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
 - 5.2 e) il divieto di corrispondere a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
 - 5.2 f) il divieto di corrispondere ai lavoratori dipendenti salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

Titolo III - ORDINAMENTO

Articolo 6 - Organi

6.1 Gli Organi della Fondazione sono:

6.1 a) il Consiglio Direttivo;

6.1 b) la Giunta Esecutiva;

6.1 c) il o i Revisori.

Articolo 7 - Composizione e nomina del Consiglio Direttivo.

7.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un rappresentante dei Fondatori Signori Hobart e da non meno di otto e non più di quattordici persone scelte di regola almeno una metà tra professionisti operanti nel campo giuridico, sociale, sanitario ed economico-finanziario e l'altra metà tra familiari di disabili e altre persone disponibili.

7.2 Tutti i Componenti del Consiglio prestano la loro attività gratuitamente con diritto al solo rimborso delle spese documentate.

7.3 Il Consiglio dura in carica tre anni, salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve, e comunque fino all'approvazione dell'ultimo bilancio consuntivo del periodo ed alle nuove nomine consiliari.

7.4 Se vengono a mancare uno o più Componenti nel corso del triennio provvede il Consiglio Direttivo a sostituirli; i sostituti durano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.

7.5 Quando viene meno, per dimissioni o altra causa, la maggioranza dei Componenti, l'intero Consiglio cessa dall'ufficio; gli altri Componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria finchè il Consiglio non provvede a ricostituirsi.

7.6 Nel nuovo Consiglio non possono essere rieletti, di regola, più di due terzi dei Consiglieri uscenti.

7.7 I Componenti del Consiglio non possono farsi rappresentare.

7.8 Il Consigliere che senza giustificato motivo non interviene a tre adunanze consecutive è equiparato a dimissionario.

7.9 Il Consiglio Direttivo, alla sua scadenza, provvede a nominare il nuovo Consiglio Direttivo, determinando il numero dei Componenti e la durata in carica.

Articolo 8 - Adunanze del Consiglio Direttivo

8.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce:

8.1 a) in seduta ordinaria entro i mesi di aprile e dicembre per l'approvazione dei bilanci e per quant'altro di sua competenza a norma dell'articolo 9 seguente;

8.1 b) in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario ovvero ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei propri Componenti o dai Revisori.

8.2 Il Consiglio viene convocato dal Presidente, o in di lui mancanza, impedimento o assenza, dal Vicepresidente o da chi ne fa le veci mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo - che può essere diverso da quello della sede della Fondazione - da comunicarsi nei modi stabiliti dal Consiglio stesso a ciascun Componente

del Consiglio e al o ai Revisori, almeno otto giorni prima dell'adunanza o, nel caso che il convocante lo ritenga urgente, mediante telegramma, telefax, o fonogramma, almeno quarantotto ore prima dell'adunanza; tali termini possono venire abbreviati sull'accordo di tutti i Componenti del Consiglio in carica e del o dei Revisori.

8.3 Il Consiglio è validamente costituito:

8.3 a) quando sia stato convocato conformemente alle norme di cui al comma 8.2 precedente;

8.3 b) quando, in difetto di convocazione, siano presenti tutti i suoi Componenti in carica;

8.3 c) quando, validamente convocato, sia presente almeno la maggioranza dei suoi Componenti.

8.4 Le adunanze del Consiglio vengono presiedute dal Presidente della Fondazione; in caso di sua assenza, impedimento o mancanza, dal Vicepresidente.

8.5 Il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei suoi Componenti presenti anche, quando, per qualsiasi motivo, alcuni di questi si allontanano o si astengono dal voto; in caso di parità di voti la deliberazione verrà riproposta alla successiva adunanza consiliare.

8.6 Per le modificazioni dello Statuto occorrono la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi dei propri Componenti in carica.

8.7 Per lo scioglimento e l'estinzione della Fondazione occorrono la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro quinti dei propri Componenti in carica.

8.8 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare dai verbali trascritti in ordine cronologico sull'apposito Libro e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario; "per conformità" quando redatti da Notaio.

Articolo 9 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo.

9.1 Al Consiglio Direttivo spetta di:

9.1 a) nominare fra i propri Componenti il Presidente e il Vicepresidente;

9.1 b) nominare un eventuale Presidente Onorario;

9.1 c) nominare i Componenti della Giunta Esecutiva previa determinazione del loro numero;

9.1 d) approvare il bilancio preventivo entro il mese di dicembre ed il bilancio consuntivo entro il mese di aprile;

9.1 e) determinare annualmente i principi ed i criteri direttivi dell'azione amministrativa ed operativa in armonia con gli scopi e le finalità della Fondazione;

9.1 f) deliberare il Regolamento di gestione delle comunità alloggio e delle altre strutture attivate dalla Fondazione;

9.1 g) deliberare sulle materie che gli siano sottoposte dalla Giunta Esecutiva;

9.1 h) deliberare le modificazioni dello Statuto;

9.1 i) deliberare lo scioglimento e l'estinzione dell'Associazione;

Articolo 10 - Composizione e nomina della Giunta Esecutiva.

10.1 Il Consiglio Direttivo nomina la Giunta Esecutiva composta dal Presidente, dal Vicepresidente e da non più di cinque propri Componenti scelti di regola nella stessa proporzione di cui al comma 7.1.

- 10.2 La Giunta dura in carica per la stessa durata del Consiglio che la ha nominata.
- 10.3 La Giunta si riunisce:
- 10.3 a) in via ordinaria periodicamente secondo un calendario, nelle sedi e con le modalità predeterminati dalla Giunta stessa;
 - 10.3 b) in via straordinaria su convocazione dal Presidente con lettera raccomandata oppure con avviso per telegrafo o fax, contenente il giorno, l'ora, il luogo e le materie da trattare, inviato almeno otto giorni prima della riunione.
- 10.4 Le adunanze della Giunta vengono presiedute dal Presidente della Fondazione; in caso di sua assenza, impedimento o mancanza, dal Vicepresidente o Componente delegato all'uopo dal Presidente o dal più anziano di nomina o, in caso di parità, di età.
- 10.5 Le adunanze della Giunta sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi Componenti in carica.
- 10.6 Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi Componenti presenti.
- 10.7 In caso di parità di voti la deliberazione verrà riproposta alla successiva adunanza della Giunta.
- 10.8 Il Componente che senza giustificato motivo non interviene a due adunanze consecutive è equiparato a dimissionario.
- 10.9 Quando, nel corso del triennio, viene meno, per dimissioni o altra causa:
- 10.9 a) un Componente della Giunta, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirlo nella sua prima adunanza; il sostituto dura in carica fino alla scadenza naturale della Giunta;
 - 10.9 b) la maggioranza dei Componenti, l'intera Giunta cessa dall'ufficio; gli altri Componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria finché il Consiglio, convocato da essi, non provvede a nominare la nuova Giunta.

Articolo 11 - Attribuzioni della Giunta Esecutiva.

- 11.1 La Giunta Esecutiva ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli espressamente riservati dallo Statuto alla competenza del Consiglio Direttivo.
- 11.2 Tra l'altro, la Giunta delibera anche sugli investimenti del patrimonio della Fondazione e sulla destinazione dei suoi redditi e decide ogni iniziativa intesa al dello scopo statutario, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e in armonia con i principi ed i criteri approvati dal Consiglio Direttivo.
- 11.3 La Giunta predispose entro il mese di marzo il progetto di bilancio consuntivo dell'anno precedente ed entro il mese di novembre quello preventivo per l'anno successivo che trasmette al o ai Revisori e sottopone al Consiglio Direttivo, unitamente alla relazione illustrativa in cui vengono esposti l'andamento ed i fatti di rilievo della gestione, le eventuali variazioni di bilancio, nonché i programmi e le attività allo studio, in corso e realizzati.
- 11.4 La Giunta può nominare:
- 11.4 a) un Segretario generale della Fondazione, il quale assiste e coadiuva il Presidente e la Giunta Esecutiva;

- 11.4 b) un Tesoriere, il quale ha il compito di coordinare la gestione economica e finanziaria della Fondazione.
- 11.4 c) un Responsabile per la qualità dei servizi, il quale ha il compito di verificare l'operatività delle strutture residenziali.
- 11.5 La Giunta può costituire, come pure modificare e sopprimere, comitati, sottocomitati, commissioni, gruppi di lavoro, anche permanenti, determinandone le modalità di funzionamento, nominandone i Componenti, stabilendone gli eventuali compensi.
- 11.6 Le deliberazioni della Giunta Esecutiva devono risultare dai verbali trascritti in ordine cronologico sull'apposito Libro e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 12 - Attribuzioni del Presidente della Fondazione.

- 12.1 Il Presidente della Fondazione presiede di diritto il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva.
- 12.2 Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale della Fondazione, con la facoltà di conferire procure; cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva e provvede, sulla base delle loro direttive, a quanto altro occorra per la gestione della Fondazione.
- 12.3 Le attribuzioni del Presidente in caso di sua assenza, impedimento o mancanza spettano al Vicepresidente.

Articolo 13 - Revisori

- 13.1 I Revisori della Fondazione sono la o le persone o la Società di revisione nominati dai Fondatori Signori Hobart, da loro eredi e/o da persone da loro espressamente designate.
- 13.2 Il o i Revisori vigilano sull'amministrazione della Fondazione e sulla tenuta della contabilità; esaminano i progetti di bilancio, preventivo e consuntivo, ed esprimono le loro osservazioni in apposite relazioni che vengono presentate al Consiglio Direttivo unitamente ai rispettivi progetti.
- 13.3 La Fondazione non può corrispondere al o ai Revisori emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 e dal decreto legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

Titolo IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14 - Durata e estinzione.

- 14.1 La Fondazione non ha durata determinata.
- 14.2 Il Consiglio Direttivo può deliberare con la maggioranza dei quattro quinti dei suoi Componenti in carica, l'estinzione della Fondazione:
- 14.2 a) nominando uno o più liquidatori e determinando le modalità di liquidazione del patrimonio a sensi dell'articolo 30 del Codice Civile e degli articoli 11 e 21 delle Disposizioni di attuazione del medesimo;
- 14.2 b) determinando le modalità di devoluzione dei beni rimasti dopo esaurita la liquidazione a sensi dell'articolo 31 del Codice Civile osservando le disposizioni vigenti; in particolare, l'obbligo di devolvere il patrimonio della Fondazione, in caso

di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra o altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale che perseguano finalità analoghe a quelle della Fondazione operanti nel campo dell'handicap o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 15 - Rinvio.

15.1 Per quanto non previsto e regolato da questo Statuto, si applicano le norme del Codice civile e le altre disposizioni di legge in materia di Fondazioni di carattere privato non lucrative di utilità sociale (Onlus) legalmente riconosciute.

SOMMARIO

Titolo I - GENERALITÀ	3
Articolo 1 - Costituzione.....	3
Articolo 2 - Sede.....	3
Articolo 3 - Scopo e Finalità.....	4
Titolo II PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE	4
Articolo 4 - Patrimonio.....	4
Articolo 5 - Esercizio Finanziario e Bilancio.....	5
Titolo III - ORDINAMENTO	6
Articolo 6 - Organi.....	6
Articolo 7 - Composizione e nomina del Consiglio Direttivo.....	6
Articolo 8 - Adunanze del Consiglio Direttivo.....	6
Articolo 9 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo.....	7
Articolo 10 - Composizione e nomina della Giunta Esecutiva.....	7
Articolo 11 - Attribuzioni della Giunta Esecutiva.....	8
Articolo 12 - Attribuzioni del Presidente della Fondazione.....	9
Articolo 13 - Revisori.....	9
Titolo IV - DISPOSIZIONI FINALI	9
Articolo 14 - Durata e estinzione.....	9
Articolo 15 - Rinvio.....	10